REGOLAMENTO (CEE) N. 1186/82 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 per quanto riguarda le condizioni di smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto durante la campagna lattiera 1982/1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 854/81 (6), si applica solo fino al termine della campagna lattiera 1981/1982 alle condizioni previste dall'articolo 6, terzo comma, del suddetto regolamento ;

considerando che, data la situazione del mercato del burro, occorre mantenere le misure intese a ridurre il prezzo del burro per il consumatore finale privato ; che è quindi opportuno sia autorizzare gli Stati membri ad applicare, anche durante la campagna lattiera 1982/1983, in modo permanente o temporaneo, la formula A di cui al regolamento (CEE) n. 1269/79 sia prorogare il regime speciale finora applicabile al Regno Unito ; che, per tener conto dell'aumento del prezzo d'intervento per il burro e delle costrizioni del bilancio della Comunità, pare opportuno adattare l'importo massimo del finanziamento comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1269/79 il testo del secondo e del terzo comma è sostituito dal testo seguente :

« Durante la campagna lattiera 1982/1983 :

a) gli Stati membri sono autorizzati ad applicare la formula A di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sia in modo permanente sia per periodi da essi determinati, restando tuttavia inteso che l'importo massimo del finanziamento comunitario è limitato a 45 ECU per 100 chilogrammi di burro ;

b) il Regno Unito continua ad applicare la formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2, limitando l'importo dell'aiuto generale a 45 ECU per 100 chilogrammi di burro ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 104 del 26. 4. 1982, pag. 25.
(4) GU n. C 114 del 6. 5. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(6) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 14.